



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 28 GENNAIO 2016

1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Noto/Due Torri del 6.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso ed invia alla Procura Federale per valutare il comportamento del Sig. Raffaele Antonino.

2. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Augusta/Futsal Isola del 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €700,00

3. RICORSO ALMAJUVENTUS FANO 1906

avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sartori Matteo seguito gara Almajuventus Fano 1906/Olympia Agnonese del 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

PARZIALENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce a 7 giornate la squalifica inflitta al calc. Sartori Matteo.

4. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e diffida inflitta al calc. Belmonte Nicola seguito gara Como/Perugia del 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016)

RESPINTO





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

5. RICORSO U.S. ANCONA 1905

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Cornacchini Giovanni seguito gara Teramo/Ancona del 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 19.1.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce a 2 giornate la squalifica inflitta al sig. Cornacchini Giovanni.

6. RICORSO SIG. CRISTIANO LUCARELLI

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Tuttocuoio/S.P.A.L. del 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

La C.S.A., sentito l'assistente n. 1, **RESPINGE** il ricorso.

